



ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale di cui alla Legge 160/2019 - approvazione articolazione tariffaria.

L'anno 2021 il giorno 06 del mese di Aprile alle ore 15:00, e successivamente, presso il Palazzo Comunale in CORSO A.PIO, 91 - 41012 CARPI, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con decreto sindacale prot. n. 16224/2020 del 20/03/2020, confermati con successivo decreto prot. n. 45138/2020. La presente seduta è svolta avvalendosi del sistema tecnologico Google Meet Videoconferenza con l'intervento di:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE
1	BELLELLI ALBERTO SINDACO	P
2	GASPARINI STEFANIA ASSESSORE	R
3	CALZOLARI TAMARA ASSESSORE	R
4	DALLE AVE DAVIDE ASSESSORE	R
5	LUGLI MARIELLA ASSESSORE	R
6	RIGHI RICCARDO ASSESSORE	R
7	TRUZZI MARCO ASSESSORE	R
8	ARTIOLI ANDREA ASSESSORE	R

Legenda: A (assente), P (presente), R (da remoto collegato in videoconferenza)

Partecipa all'adunanza in videoconferenza **Anna Lisa Garuti** in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO di approvare la proposta iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale di cui alla Legge 160/2019 - approvazione articolazione tariffaria”**, per le motivazioni in essa contenute;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

ADEMPIUTO a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video;

DELIBERA

di approvare la proposta iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale di cui alla Legge 160/2019 - approvazione articolazione tariffaria”**, per le motivazioni in essa contenute.

DELIBERA INOLTRE

a seguito di separata votazione, con voti unanimi, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video, di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 T.U. del 18.08.2000, al fine di provvedere in tempo utile alla predisposizione degli avvisi di pagamento per il 2021 tenuto conto della scadenza del 31 maggio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(Alberto Bellelli)

Il Segretario Generale
(Anna Lisa Garuti)

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale di cui alla Legge 160/2019 - approvazione articolazione tariffaria.

Il sottoscritto CASTELLI ANTONIO, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 63 del 01/04/2021.

Note:

Carpi, 02/04/2021

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale di cui alla Legge 160/2019 - approvazione articolazione tariffaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 63 del 01/04/2021.

Anno	Voce di bilancio	Centro di costo	Natura di spesa	Importo
Note				

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

Note:

Il ragioniere capo

Antonio Castelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 07/04/2021 al giorno 22/04/2021.

L'addetto alla pubblicazione
ANCESCHI MARIA LUISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/04/2021 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000

Proposta di deliberazione alla GIUNTA COMUNALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE Servizi Finanziari dell'Unione Terre d'Argine Dott. Antonio Castelli

Propone alla Giunta Comunale l'approvazione della seguente deliberazione:

Oggetto: "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale di cui alla Legge 160/2019 – approvazione articolazione tariffaria."

Presa visione delle seguenti disposizioni normative:

- art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- art. 1, comma 817, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 in base al quale la regolamentazione del canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- art.1, comma 819, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 in base al quale il predetto canone è costituito: da una componente avente per presupposto l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e da una componente avente per presupposto la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, ed il successivo comma 837 della medesima legge che stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è anch'esso disciplinato da apposito regolamento comunale;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 29 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto *"Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui alla Legge 160/2019, approvazione relativo Regolamento - introduzione agevolazioni 2021 e contestuale variazione di bilancio. Abrogazione e sostituzione precedenti norme regolamentari."* sono stati istituiti i canoni di cui ai commi 816 e 837 della Legge 160/2019 ed è stato approvato il relativo Regolamento ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997;

Presa visione del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale sopra indicata; lo stesso è allegato a fini conoscitivi al presente atto (**allegato A**);

Presa altresì visione:

- della suddivisione del territorio comunale in quattro categorie ai fini della determinazione dei coefficienti e delle tariffe relativi al canone di cui al comma 816 Legge 160/2019 con riferimento all'occupazione di suolo e al canone mercatale di cui al comma 837 della Legge 160/2019; tale suddivisione risulta dettagliatamente indicata nel Regolamento e relativi allegati approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30 marzo 2021 (tale perimetrazione si allega ai fini conoscitivi al presente atto **all. B**);
- della suddivisione del territorio comunale in categoria normale e categoria speciale ai fini della determinazione dei coefficienti e delle tariffe relativi al canone di cui al comma 816 Legge 160/2019 con riferimento all'esposizione pubblicitaria e alle pubbliche affissioni; tale suddivisione risulta dettagliatamente indicata nel Regolamento e relativi allegati approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30 marzo 2021 (tale perimetrazione si allega ai fini conoscitivi al presente atto: **all. C** suddivisione categoria normale-speciale anno 2021 e **all. D** suddivisione categoria normale-speciale dall'anno 2022);

Considerato che il combinato disposto degli art. 42 comma 2 lettera f) e art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza relativa all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe dei servizi, mentre quella relativa alla quantificazione delle tariffe è attribuita alla Giunta comunale;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 il quale dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*
- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;
- l'art. 30 comma 4 del D.L. n° 41 del 22 marzo 2021 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 30 aprile 2021.

Dato atto che si rende necessario approvare nei termini di legge i coefficienti e l'articolazione tariffaria relativa ai Canoni di cui alla Legge 160/2019 commi 816 e 837;

Considerato che:

- 1) i commi 826 ed 827, della legge n. 160 del 2019 stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 ed 842 stabiliscono la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;
- 2) l'art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019 prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del

canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;

3) il Comune può graduare le tariffe standard di cui alla legge 160/2019 attraverso l'utilizzo di appositi coefficienti moltiplicatori per i vari presupposti del canone al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale.

Ritenuto pertanto opportuno:

1) approvare coefficienti e tariffe relativi al “Capo II – Esposizione Pubblicitaria” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 30 marzo 2021, così come risultanti dall’ **allegato F)** – parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) approvare coefficiente e tariffe relativi al “Capo III – Pubbliche Affissioni” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 30 marzo 2021, così come risultanti dall’ **allegato E)** – parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) approvare coefficienti e tariffe relativi al “Capo IV – Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 30 marzo 2021, così come risultanti dall’ **allegato G)** – parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) approvare coefficienti e tariffe relativi al “Capo V – Canone mercatale” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 30 marzo 2021, così come risultanti dall’ **allegato H)** – parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che i coefficienti moltiplicatori e l'articolazione tariffaria dei canoni oggetto della presente deliberazione sono tali da garantire gli equilibri del gettito di entrata realizzato con i tributi ed i canoni sostituiti ad opera della Legge 160/2019;

Richiamati:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i., coordinato con le disposizioni del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e sm.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi:

- dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari dell'Unione Terre d'Argine in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Dirigente Settore Servizi Finanziari dell' Unione Terre d' Argine in ordine alla regolarità contabile.

PROPONE

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. **di approvare** i coefficienti moltiplicatori e l'articolazione tariffaria relativi ai canoni di cui alla Legge 160/2019 commi 816 e 837; i prospetti nei quali sono definiti coefficienti moltiplicatori ed articolazione tariffaria sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e specificatamente:
 - **allegato E)** relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell' articolazione tariffaria con riferimento alle pubbliche affissioni;

- **allegato F)** relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento alle esposizioni pubblicitarie;
 - **allegato G)** relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento all'occupazione di suolo;
 - **allegato H)** relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento al canone mercatale;
2. **di dare atto** che i coefficienti e le tariffe allegate hanno effetto dal 1° gennaio 2021, per quanto disposto dall'art. 53, comma 16, Legge n. 388 del 2000 e dall'articolo 1 comma 169 della Legge n. 296 del 2006.

PROPONE INOLTRE

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di provvedere in tempo utile alla predisposizione degli avvisi di pagamento per il 2021 tenuto conto della scadenza del 31 maggio.